



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

AUDIZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766)

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE BILANCIO

Roma, 24 marzo 2020

Onorevoli Senatori,

Vogliamo preliminarmente ringraziare Governo, Parlamento ed Istituzioni per tutto l'impegno profuso in questo triste periodo e per tutto quello che intenderanno fare per il prossimo futuro.

Il documento che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere assolutamente privo di critiche ma redatto col solo scopo di fornire la nostra collaborazione, sulla base dell'esperienza professionale maturata, al fine di rendere il decreto legge in discussione più aderente alle esigenze reali di cittadini, imprese e professionisti.

Anche noi siamo convinti che ce la faremo ma vorremmo farcela bene per poter al più presto rinascere in una situazione sanitaria ed economica migliore rispetto a oggi.

Uno sguardo d'insieme al Decreto Legge 18/2020

Il contagio da Covid - 19, i provvedimenti necessari per arginare l'emergenza epidemiologica, la diffusa situazione di panico e la dimensione transnazionale della crisi sanitaria, hanno determinato una contrazione dei consumi e della produzione, e quindi avvicinato il rischio di una crisi economica senza precedenti, che potrebbe essere ancora più grave perché l'Italia non si è mai veramente ripresa dalla precedente crisi del biennio 2008-2009.



In questo senso le misure adottate con il Decreto Legge n.18/2020, per quanto apprezzabili, sembrano insufficienti ad arginare la crisi e a stimolare la ripresa economica, sono eccessivamente inquinate dal principio della prevalenza della ragione fiscale così anche l'utilizzo della leva tributaria a sostegno delle imprese è stato troppo timido.

Invero il Decreto n. 18/2020 ha recepito diverse proposte formulate dai Tributaristi Lapet, come, ad esempio, il rafforzamento del sostegno finanziario alle PMI (art. 56) o l'estensione del Fondo Gasparrini ai lavoratori autonomi danneggiati dall'emergenza (art. 54). Sarà, però, necessario rafforzare questo percorso e, oltre a sospendere i pagamenti, il sistema creditizio dovrà essere chiamato, di concerto con lo Stato e gli Enti locali, a concedere liquidità alle imprese anche tramite finanziamenti a fondo perduto o senza corresponsione di interessi.

Senza altro positiva è la rinuncia al click day ai fini dell'articolo 27, ma andrebbe precisato che i benefici a favore dei lavoratori autonomi, precisamente le indennità del suddetto articolo 27 ed il congedo e l'indennità di cui all'articolo 23, spettano, a parità di condizioni, anche ai soci di s.n.c., agli accomandatari nelle s.a.s. ed ai soci lavoratori nelle s.r.l.

Ora sono più chiari anche gli effetti della sospensione dei termini del contenzioso tributario, poiché l'articolo 83 ha corretto la distorsione della precedente normativa che faceva riferimento solo ai contenziosi per i quali fosse già stata fissata l'udienza. Su questo punto, inoltre, è apprezzabile il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate che nella recente circolare n. 6 del 23.03.2020 ha precisato che, ai fini dell'accertamento con adesione, il periodo di sospensione di cui all'articolo 83 si cumula con la sospensione di 90 giorni concessa dall'articolo 6, D.lgs. 218/1997.

Troppo debole, invece, è stato l'utilizzo della leva fiscale al fine di sostenere le attività economiche e troppo sproporzionate sono state le misure a favore dell'Amministrazione finanziaria: in questo senso si ritiene insufficiente il differimento dei versamenti al 31 maggio ed la proroga degli adempimenti al 30 giugno, anche alla luce del fatto che lo stato di emergenza sanitaria è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 (Delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020). D'altra parte è del tutto sproporzionata la proroga biennale dei termini di accertamento concessa dall'ultimo comma dell'articolo 67.



Differimento e sospensione dei versamenti: necessità di estenderne il campo di applicazione

La maggior parte dei contribuenti, in particolare tutti quelli con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro, beneficia di un rinvio dei versamenti che avrebbero dovuto essere effettuati tra l'8 ed il 31 marzo relativi a ritenute alla fonte, imposta sul valore aggiunto e contributi previdenziali e assistenziali; inoltre i contribuenti più colpiti dalla crisi e dalle misure per evitare il diffondersi del contagio, si pensi al settore turistico ricettivo ed alle attività chiuse o sospese dai D.P.C.M. dell'8, 9 ed 11 marzo scorsi, beneficiano anche del rinvio del versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese di aprile. In entrambi i predetti casi i versamenti sono differiti al 31 di maggio, data in cui detti versamenti dovranno essere effettuati un'unica soluzione o rateizzati in cinque rate mensili di pari importo (art. 62, co. 2, 5).

L'articolo 62, sospende solamente i versamenti specificamente indicati: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 23 e 24 D.p.r. n. 600/73, imposta sul valore aggiunto e contributi previdenziali ed assistenziali. L'articolo 68, inoltre, sospende i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio, relativi a cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi ed avvisi di addebito dell'Inps.

Troppo breve è il termine del differimento e troppo ampie sono le categorie dei versamenti che restano escluse dalla sospensione, tra le altre: le rateazioni degli avvisi bonari, degli accertamenti con adesione e delle conciliazioni giudiziali, oltre a quanto non previsto negli articoli indicati, pertanto sarà necessario correggere la lacuna in sede di conversione

Sospensione degli adempimenti tributari: necessità che siano più chiari e più ampi possibile

Apprezzabile, ma troppo breve e poco chiara, è la sospensione degli adempimenti tributari con scadenza compresa tra l'8 marzo ed il 31 maggio, con la possibilità di effettuarli fino al 30 giugno 2020 (art. 62, co. 1, 6). Ci si chiede, ad esempio, se sia sospesa anche l'attività di controllo del committente imposta dal D.l. 124/2019, a cui si tende a rispondere in senso positivo alla luce della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai sensi dell'art. 62 D.l. 18/2020.



Sospensione dei termini degli accertamenti: eccessiva attenzione alla ragione fiscale

L'articolo 67 sospende dall'8 marzo al 31 maggio, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli Uffici impositori. Invero l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 12 marzo, aveva già provveduto a sospendere le suddette attività, oltre agli accessi, ispezioni e verifiche che non trovano invece riscontro nel comma 1 dell'articolo 67, salvo che si trattasse di adempimenti in scadenza. Il legislatore ha quindi inseguito, come sovente avviene, le decisioni dell'Agenzia.

La norma sembra fare riferimento alle sole attività di impulso dell'Amministrazione finanziaria relativa all'esercizio della potestà impositiva. Se così fosse resterebbero escluse le attività rivolte alla complessiva determinazione del presupposto dell'imposta anche in contraddittorio con il contribuente come anche resterebbe escluso dalla sospensione, ad esempio, il termine di sessanta giorni per presentare le memorie ex art. 12, co. 7 Statuto del Contribuente, come ancora resterebbero esclusi dalla sospensione anche i termini relativi alle risposte agli inviti ed ai questionari già notificati alla data del 9 marzo ai sensi del D.p.r. 600/1973, articolo 32, comma 1, numeri 3, 4, 8bis e delle corrispondenti norme del D.p.r. 633/1972.

In ogni caso non può essere accettata la deroga allo Statuto del Contribuente e la conseguente estensione di due anni del termine per gli accertamenti con scadenza al 31 dicembre 2020: al contribuente vengono concesse poche settimane di proroga, contro le 104 settimane concesse agli Uffici! Ricordiamo che lo Statuto attua principi immanenti nell'ordinamento tributario italiano, che trovano fondamento direttamente nella Costituzione, pertanto meriterebbero più rispetto da parte del legislatore, anche in momento di emergenza, soprattutto quando sono a rischio i redditi di milioni di partite iva.

Per questo si ritiene necessario abrogare il comma 4 dell'articolo 67 così da eliminare il riferimento all'articolo 12 del D.lgs. 159/2015 e, di conseguenza, eliminare la proroga biennale dei termini per l'accertamento.

Maggiore attenzione agli avvisi bonari

Gli avvisi bonari eventualmente notificati ai sensi dell'articolo 36 ter, co. 4, D.p.r. 600/1973, prima dell'8 marzo, non beneficiano di alcun tipo di sospensione ai sensi dell'art. 68 o di differimento ai sensi dell'articolo 62, d'altra parte non rientrano neppure tra gli atti impugnabili elencati dall'articolo 19 D.lgs. 546/1992 quindi non beneficiano della sospensione ai sensi dell'articolo 83



D.l. 18/2020. Ciò nonostante deve essere evidenziato un orientamento della suprema Corte di Cassazione per il quale sono *“impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgd 31 dicembre 1992 n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un avviso bonario a versare quanto dovuto”* (cfr., Cass. Civ., sez. 6, Ord. 28 luglio 2015, n. 15957). Tuttavia, anche qualora si volesse propendere per questa seconda interpretazione, deve essere precisato che la sospensione opererebbe solo sul termine di sessanta giorni per proporre ricorso e non su quello di trenta per beneficiare della sanzione ridotta. Infine non risulta alcuna sospensione delle rate relative ad avvisi bonari in scadenza nel periodo 9 marzo - 31 marzo.

Credito d’imposta affitti: necessità di una applicazione generalizzata

Neppure è sufficiente l’aiuto concesso alle imprese sotto forma di credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo relativo ad immobili iscritti nella categoria C/1. La misura è troppo selettiva ed esclude, ingiustificatamente, tutte le altre attività, d’impresa e professionali, diverse dai negozi e botteghe accatastate C/1; peraltro anche se fanno parte della categoria beneficiaria dell’intervento, vengono escluse quelle attività non costrette alla sospensione dai diversi D.P.C.M., senza considerare l’evidente calo di clientela che queste attività hanno subito. Per questo motivo è necessario estendere il beneficio a tutte le attività d’impresa e professionali esercitate in locali condotti in locazione indipendentemente dalla categoria catastale in cui sono iscritti.

Sguardo d’insieme sulle proposte di emendamenti e riforma dei Tributaristi Lapet

Ampliare l’ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e cancellare i versamenti contributivi

Alla luce di quanto sopra affermato i Tributaristi Lapet auspicano che il Decreto venga modificato e le misure fiscali vengano rafforzate: non è sufficiente, ad esempio, sospendere i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, mentre sarebbe necessario e doveroso cancellare il versamento dei contributi dovuti durante i mesi dell’emergenza. Allo stesso modo la sospensione della riscossione non può limitarsi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivi ed agli avvisi di addebito (art. 68), ma deve essere estesa anche alle relative rateazioni già in essere (come, peraltro, già precisato dall’Agente della Riscossione), nonché ai pagamenti rateali degli



avvisi bonari, degli atti di adesione all'accertamento, dell'adesione alle proposte di reclamo - mediazione e degli atti di definizione agevolata delle liti pendenti.

Il termine di differimento dei pagamenti e degli adempimenti dovrebbe essere esteso almeno fino alla scadenza dello stato di emergenza sanitaria, fissato al 31 luglio dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. Serie Generale, n. 26, 1 febbraio 2020).

Rafforzare il ravvedimento operoso

Anche se esteso come proposto nel paragrafo precedente, temiamo che si rivelerà troppo breve il termine concesso per effettuare i versamenti, per questo sarebbe utile rafforzare il ravvedimento operoso, introducendo un termine di grazia, privo di sanzioni, abbattendo ulteriormente le sanzioni per i versamenti in ritardo e, se necessario, introducendo - anche per un tempo limitato all'emergenza - la possibilità di pagamento rateale. In questo modo il beneficio sarebbe generalizzato e non limitato alla casistica prevista nel Decreto.

Un piano di semplificazioni a tutela dei contribuenti

Infatti interventi casistici e selettivi non sono sufficienti a sostenere l'economia, mentre il contrasto all'emergenza Covid-19 deve essere il presupposto per riformare e semplificare il sistema fiscale.

A tal fine i Tributaristi Lapet insistono sulla necessità di abolire il visto di conformità e la trasmissione delle liquidazioni periodiche iva, che duplicano le informazioni già in possesso dell'Amministrazione per effetto della fatturazione elettronica, quindi costituiscono un costo per i contribuenti sproporzionato rispetto ai benefici che ne ritrae l'Amministrazione stessa.

Con riferimento al periodo d'imposta 2020 è necessario abrogare gli I.S.A. ed il sistema ancorato alla loro scala di valori, dovranno essere sospesi gli accertamenti con metodo analitico - induttivo, basati su presunzioni (tovagliometro, bottigliometro e simili), i cui risultati sarebbero privi di valore in un contesto di emergenza economica. Immediatamente terminata l'emergenza sarebbe utile prevedere periodo *tax - free*, privo di adempimenti formali e privo di versamenti d'imposta per ridare slancio al sistema economico.

Attenzione ai contribuenti di minori dimensioni: rafforzare la tassazione forfettaria

Inoltre è doveroso sostenere gli imprenditori ed i professionisti di minori dimensioni, per questo è necessario rafforzare il regime di tassazione forfettaria di cui alla legge 190/2014, liberandolo dai



vincoli introdotti con l'ultima legge di bilancio ed adeguandolo immediatamente alla nuova soglia di esenzione dall'iva, fissata in 85.000 euro dalla Direttiva UE 2020/285 del 18.02.2020, anche, se necessario, sollecitando una nuova Decisione di Esecuzione. D'altra parte dovrebbero essere riviste le percentuali di redditività riducendole in ragione della situazione di crisi.

Nuove risorse e tutela dei contribuenti: una nuova stagione di pacificazione fiscale

Siamo convinti che l'economia possa ripartire solamente con una nuova stagione di pacificazione fiscale, che alla luce dell'emergenza in atto, preveda la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle e per il saldo e stralcio con adeguamento del valore dell'indice isee, entrambi con riferimento almeno alle cartelle notificate fino 31.12.2019. La nuova stagione di pacificazione fiscale dovrebbe comprendere, analogamente alla precedente, anche gli avvisi di accertamento e le liti tributarie pendenti.

Inoltre, rispetto alle precedenti esperienze, la nuova pace fiscale dovrebbe essere estesa anche alla definizione delle rateazioni in corso relative agli avvisi bonari e potrebbe prevedere una forma di dichiarazione integrativa speciale, analoga a quella prevista dall'articolo 9, D.l. 119/2018 e decaduta per mancata conversione in legge.

Nuove risorse e tutela dei contribuenti: una imposizione patrimoniale sui grandi patrimoni

Da ultimo, ma è in realtà il primo punto da realizzare, riteniamo sia giunta l'ora che i grandi patrimoni contribuiscano alla convivenza sociale senza più sfuggire ai loro doveri di solidarietà. In un momento di emergenza il contributo dei grandi patrimoni è stato limitato ai soli interventi animati da spirito di liberalità di grandi imprenditori, imprese, stilisti, star dello show business, ma ciò non è più sufficiente: è arrivato il momento di imporre un'imposta patrimoniale sui patrimoni di grande dimensione, a partire ad esempio dai dieci milioni di euro, che possa costituire il primo punto di una complessiva riforma del sistema fiscale nazionale

Proposte di emendamenti al Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23



All'articolo 23 del D.l. 18/2020 deve essere aggiunta la precisazione che l'indennità è dovuta anche a:

Soci di società in nome collettivo, che svolgono l'attività con carattere di abitualità e prevalenza iscritti alla Gestione previdenziale commercianti ed ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice;

soci di società a responsabilità limitata che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale e quindi sono iscritti alla Gestione commercianti;

Art. 27

All'articolo 27 del D.l. 18/2020 deve essere precisato che l'indennità spetta anche agli amministratori di società iscritti alla Gestione separata.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54

All'articolo 54, co. 1, lett. a) si propone di ridurre la soglia di accesso al Fondo Gasparrini prevedendo un calo del fatturato in misura superiore al 20% anziché del 33% come originariamente previsto.

Deve inoltre essere vietato alle banche di richiedere documenti ulteriori e diversi rispetto all'autocertificazione di cui al suddetto articolo 54, co. 1, lett. a)

Infine è necessario prevedere un termine entro il quale le banche devono accordare la sospensione.

Art. 56

L'articolo 56 deve essere integrato con il divieto alle banche di richiedere documenti ulteriori e diversi rispetto all'autocertificazione di cui al suddetto articolo 56, co. 3



Infine è necessario prevedere un termine entro il quale le banche devono accordare la sospensione.

Le misure fiscali a sostegno delle liquidità delle famiglie e delle imprese devono essere rafforzate

Art. 61 e 62

Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria oggetto di sospensione da parte dell'art. 8, co 1 del D.l. 9/2020 come richiamato dall'art. 61, co. 2, nonché quelli oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 62, co. 2, lett. c) devono essere cancellati.

Pertanto la lettera b), comma 1, dell'articolo 8, D.l. 9/2020 deve essere abrogata, allo stesso modo deve essere abrogata la lettera c) del comma 2, dell'art. 62 D.l. 18/2020.

Entrambe le norme dovranno essere integrate da una disposizione del seguente tenore:

non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria che sarebbero scaduti nei mesi di marzo ed aprile 2020.

Deve inoltre essere corretto il termine di pagamento al 31 maggio, differendolo ad una data successiva al 31 luglio (termine dello stato di emergenza) ed avendo riguardo ad evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di scadenze ordinarie e straordinarie; inoltre dovrebbe essere aumentato il numero delle rate per il pagamento dilazionato.

L'articolo 62 dovrebbe inoltre essere coordinato con l'articolo 4, D.l. 124/2019 (conv. Legge 157/2019) e prevedere espressamente anche il differimento degli obblighi di verifica del committente.

Infine è opportuno prevedere anche la sospensione dei pagamenti rateali relativi a: dilazioni di avvisi bonari già in essere, dilazioni di avvisi di accertamento definiti ai sensi degli articoli 5 e 6 D.lgs. 218/1997, dilazioni di adesioni alla proposta di mediazione di cui all'articolo 17bis D.lgs. 546/1997, definizione liti pendenti, pagamento dilazionato di conciliazioni giudiziali

Anche in questo caso i termini devono essere corretti e differiti ad una data successiva al 31 luglio.



Art. 65

Al fine di tenere conto degli effetti negativi delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 il credito d'imposta deve essere riconosciuto a tutte le attività d'impresa e professionali esercitate in locali condotti in locazione indipendentemente dalla categoria catastale in cui sono iscritti

Art. 67

E' necessario precisare la portata della sospensione delle attività di cui al comma 1, primo periodo, precisando se il termine "accertamento" faccia riferimento alla sola attività di impulso dell'Amministrazione finanziaria relativa all'esercizio della potestà impositiva, ovvero alla complessiva determinazione del presupposto dell'imposta anche in contraddittorio con il contribuente.

In quest'ultimo caso, ed appare il più corretto, la sospensione dei termini fino al 31 maggio deve estendersi alla risposta agli inviti ed ai questionari nonché alle richieste di documenti, pertanto il termine di 15 giorni (od il maggior termine) concesso ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.p.r. 600/1973 deve essere sospeso fino al 31 maggio 2020

La sospensione, inoltre, dovrebbe estendersi anche al termine di 30 giorni concesso per pagare o rateizzare un avviso bonario ricevuto prima dell'8 marzo 2020.

Si ritiene, inoltre, necessario abrogare il comma 4 dell'articolo 67 così da eliminare il riferimento all'articolo 12 del D.lgs. 159/2015 e, di conseguenza, eliminare la proroga biennale dei termini per l'accertamento; tale proroga, anche in deroga all'art. 3, co. 3, legge 212/2000, non dovrebbe superare il 30 giugno 2021.

Art. 68

Il termine di pagamento del 30 giugno deve essere differito ad una data successiva al 31 luglio.



Ulteriori proposte

Abrogazione del visto di conformità e della trasmissione delle liquidazioni periodiche

I Tributaristi Lapet insistono sulla necessità di abolire il visto di conformità e la trasmissione delle liquidazioni periodiche iva, che duplicano le informazioni già in possesso dell'Amministrazione per effetto della fatturazione elettronica - i cui termini, peraltro, non sono sospesi - quindi costituiscono un costo per i contribuenti sproporzionato rispetto ai benefici che ne ritrae l'Amministrazione stessa.

Regime forfettario legge n. 190/2014

Estensione della soglia di accesso al regime, in esenzione da iva, fino ad euro 85.000, alla luce della Direttiva UE 2020/285 del 18.02.2020 anche, se necessario, mediante una nuova decisione di Esecuzione.

Abrogazione dei limiti introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019) e quindi abrogazione del limite dei compensi corrisposti ai collaboratori e dipendenti di cui alla lettera b), co. 54, art. 1 legge 190/2014 ed abrogazione del limite di reddito di lavoro dipendente ed assimilati percepiti nel periodo d'imposta precedente di cui alla lett. d-ter), co. 57, art. 1 legge 190/2014.

Abbattimento dei coefficienti di redditività di cui all'allegato 2 alla legge 145/2018.

Accertamento anno 2020

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 si propone di impedire l'accertamento analitico induttivo di cui all'art. 39, co. 1, lett. d) D.p.r. 600/73; devono inoltre disapplicati gli ISA.

Pacificazione fiscale

Riapertura dei termini rottamazione con riferimento ai carichi iscritti a ruolo fino alla data di entrata in vigore del Decreto legge 18/2020 e quindi al 17.03.2020, con possibilità di rateazione analoga a



quanto previsto dall'art. 3, co. 2, lett. b) D.l. 119/2018. Sarebbe inoltre opportuno riaprire anche i termini del c.d. saldo e stralcio con adeguamento al rialzo del valore dell'indice isee che ne costituiva il limite di accesso

Fino alla medesima data del 17.03.2020 dovrebbe essere consentita la definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento ai sensi di quanto previsto nel suddetto D.l. 119/2018.

Inoltre deve essere consentita la definizione agevolata delle liti pendenti alla data 17.03.2020, intendendo con il termine lite pendente il ricorso notificato all'Amministrazione resistente, alle condizioni previste dall'art. 6, D.l. 119/2020.

Imposta patrimoniale

L'emergenza Covid-19 ha dimostrato la necessità di ripensare al sistema di tassazione nazionale, introducendo una correzione alla tendenza, sviluppatasi negli ultimi anni, di ridurre l'imposizione sul patrimonio.

Durante l'emergenza infatti, diversi imprenditori, artisti, stilisti e sportivi, hanno donato risorse per sostenere le attività di contrasto alla diffusione del contagio e la cura dei soggetti contagiati. Questo intervento è stato essenzialmente su base volontaria, animato da spirito di liberalità, sicché altrettanti grandi patrimoni si sono alla lotta al Covid-19. Ciò non è accettabile.

Per questo motivo, cioè per impedire che i grandi patrimoni possano sottrarsi alla responsabilità di concorrere alla vita sociale della nazione, i Tributaristi Lapet propongono l'introduzione di una imposta patrimoniale sui grandi patrimoni.

La base imponibile dovrebbe essere determinata dalle proprietà immobiliari, da quelle mobiliari e dagli investimenti di natura finanziaria, quindi: depositi bancari e postali, investimenti azionari, obbligazioni, quote di fondi di investimento (minimo dieci milioni di euro).

Le suddette fonti di ricchezza possono essere variamente combinate per determinare la base imponibile della patrimoniale, la quale, anche al fine di scongiurare rischi di elusione ed evasione, dovrebbe caratterizzarsi per una base imponibile ampia, inclusiva delle più diverse forme di ricchezza, e per una aliquota d'imposta moderata.



Un recente studio dell'OCSE del 2018, *The role and design of net wealth taxes in the Oecd* dimostra l'utilità di una imposizione patrimoniale sugli enormi patrimoni.

Ringraziando per l'attenzione restiamo a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento.

Con ossequio.

Il Coordinatore del Centro studi Lapet
Dott. Riccardo Bizzarri

Il Presidente Nazionale
Dott. Roberto Falcone